



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BENEDETTI VALENTINI, AUGELLO, BEVILACQUA,
MUGNAI e FASANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2009

Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,
in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, piuttosto semplice ed esplicito nella sua formulazione, intende prevenire ed eliminare alcuni effetti perversi e non opportuni, oltre che potenzialmente lesivi di diritti soggettivi, della norma stabilita dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

Le esigenze di prevenzione e repressione di tali esecrabili fenomeni non sono venute meno, anche se le rilevazioni, evidenziando una tendenziale diminuzione dei fatti illeciti, delittuosi e degradanti, nonché delle vittime e dei danni, incoraggiano a credere che si sia sulla strada giusta per contrastarli. Il criterio di severità, rigore ed efficienza, al riguardo, va confermato come ispiratore delle norme e delle articolate modalità di attuazione «sul campo».

Nondimeno vanno recepite le osservazioni che da più parti sono state sottoposte alla nostra attenzione, volte a rettificare il tenore letterale di una specifica norma che potrebbe, in non pochi casi, comprimere indebitamente le facoltà di chi abbia già subito provvedimenti adeguati, li abbia scontati e, qualora non presenti connotazioni di pericolosità attuale, possa essere riammesso alle facoltà di normale e civile frequentazione dei luoghi sportivi.

Risulta che il Governo, nel suo Ministero dell'interno, si sia già fatto carico, in via d'urgenza, di siffatte problematiche con proprie determinazioni amministrative, tradotte anche in opportune circolari esplicative. Ma ovviamente è la norma che vige, al di là delle duttili e realistiche interpretazioni; ed è pertanto la norma che, nella innegabile equivocità del suo testo, deve essere modificata ed adattata alle considerazioni sopraccennate, le quali ci appaiono degne di positiva valutazione. Di qui la proposta di scandire, con miglior chiarezza e più penetrante dettaglio, il comma che divieta il rilascio di titoli di accesso agli stadi a determinati soggetti, dal cui novero si vogliono appunto escludere coloro che non siano destinatari in atto di così detti «DASPO» (provvedimenti inibitivi) o che li abbiano già «scontati» o si trovino ormai fuori del quinquennio dalla data di una sofferta condanna.

Si tratta, dunque, di una doverosa rettifica tecnico-giuridica, che nulla toglie allo specifico impegno da approfondire, senza tolleranza alcuna, contro gli autori, organizzatori, fomentatori e complici delle violenze negli stadi e nei luoghi ad essi connessi e circostanti.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo, per l'appunto sostitutivo e integrativo del comma che ha suscitato problemi ed equivoci nella sua interpretazione applicativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso o «tessere del tifoso» a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che non abbiano già scontato, anche parzialmente, per lo stesso episodio la misura inflitta con i provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge n.401 del 1989».

